Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 27/03/2025

Oggetto: ISTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (ART. 1, COMMI 636-638, DELLA LEGGE 30.12.2024, N. 207).

L'anno 2025 addì 27 del mese di marzo alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

VENTURELLI DAVIDE	Sindaco	Presente
MONTI ALESSANDRO	Vice Sindaco	Presente
CORNIA DANIELE	Assessore	Presente
SARGENTI ALICE	Assessore	Presente
VALLICELLI MASSIMO	Assessore	Presente
LAMI CAMILLA	Assessore	Presente

Presenti N. 6 Assenti N. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. TARTAGLIONE ONOFRIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VENTURELLI DAVIDE in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Oggetto: ISTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (ART. 1, COMMI 636-638, DELLA LEGGE 30.12.2024, N. 207).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 30 dicembre 2024 , n. 207 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare, all'articolo 1:

- comma 636*. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;*
- comma 637. *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni;*
- comma 638. *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;*

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 recante "*Nuove norme sulla cittadinanza*", è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;

copia informatica per consultazione

- l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della L. n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

Considerato che:
- il disposto del comma 636 suddetto riconosce ai Comuni la facoltà di assoggettare ad un contributo amministrativo i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 e, precedentemente, della legge n. 555/1912 (cosiddetti riconoscimenti *iure sanguinis*);
- il fenomeno, che ha raggiunto dimensioni notevoli soprattutto negli ultimi anni, concerne principalmente i discendenti di seconda, terza, quarta generazione e oltre di avi italiani emigrati tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto nel continente americano (Argentina, Brasile, Perù, Venezuela, USA, Canada etc.); costoro, per effetto del principio della trasmissione della cittadinanza per sangue, hanno conservato, di generazione in generazione, lo *status civitatis* italiano del proprio avo emigrato, cui si è aggiunta la cittadinanza *iure soli* acquisita per nascita nel Paese di emigrazione. Si tratta quindi di cittadini volta a volta argentini, brasiliani, etc., che richiedono il riconoscimento del possesso dello status di cittadini italiani per diritto di sangue;
- il procedimento non comporta l'acquisizione della cittadinanza italiana, come avviene ad esempio per il cittadino straniero dopo dieci anni di residenza in Italia, ma il riconoscimento della stessa, di cui il richiedente è già titolare *de iure* per effetto della trasmissione per discendenza;
- l'istruttoria, alquanto complessa sia in termini di ricognizione documentale sia per le valutazioni giuridiche sottese e per la necessaria conoscenza delle normative estere sulla cittadinanza, è svolta dagli uffici dello stato civile e consiste nel verificare, partendo dall'avo nato in Italia ed emigrato, l'effettiva trasmissione della cittadinanza lungo la linea di discendenza sino al richiedente, avendo cura di verificare che non vi sia stato un episodio interruttivo (tipicamente, la rinuncia alla cittadinanza italiana per naturalizzazione nel paese di emigrazione) tale da far perdere lo *ius sanguinis;*
- si tratta di un procedimento a istanza di parte, la cui domanda può essere presentata sia al Consolato italiano del paese estero nel quale si vive, sia in Italia, previa acquisizione della residenza sul territorio nazionale. Il Comune è quindi competente per le istanze *iure sanguinis* di soggetti che prendono la residenza a Pavullo nel Frignano proprio al fine di presentare tale domanda;

copia informatica per consultazione

Considerato ancora che oltre alla fattispecie suddetta, il disposto del comma 636 interessa altre tipologie residuali di dichiarazioni di elezione o rinuncia alla cittadinanza presentate da maggiorenni, che rientrano nella competenza del Comune:

- l'elezione di cittadinanza italiana da parte del maggiorenne, riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di cittadino italiano (art. 2 comma 2 della legge 91/1992);
- la rinuncia alla cittadinanza da parte dell'adottato, a seguito di revoca dell'adozione durante la maggiore età (art. 3 della legge 91/1992);
- la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di chi l'aveva acquistata, quando era minore, in quanto figlio convivente di neocittadino (art. 14 della legge 91/1992);

Considerato infine che l'assoggettamento al contributo non riguarda invece i procedimenti di acquisizione della cittadinanza italiana, in particolare:

- la concessione della cittadinanza per residenza decennale in Italia o per matrimonio con italiano/a (ex artt. 5 e 9 legge n. 91/1992);
- l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi del neo cittadino italiano (ex art. 14 legge n. 91/1992);
- l'acquisto della cittadinanza per nascita in Italia e residenza ininterrotta sino ai 18 anni (ex art. 4 comma 2 legge n. 91/1992);

Atteso che:

- la norma del comma 637, che prevede la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo amministrativo le richieste di certificati ed estratti degli atti di stato civile formati da oltre cento anni e relativi a persona diversa dal richiedente, è strettamente connessa al disposto del comma 636, in quanto frequentemente l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* è preceduta dalla richiesta degli atti di nascita o matrimonio dei propri avi italiani. In questo caso l'impatto delle richieste grava sull'Archivio di stato civile, chiamato a svolgere ricerche su atti relativi a persone di cui talvolta il richiedente non conosce l'anno di nascita o l'esatto nominativo;
- il combinato disposto dei commi 636 e 637 è volto, quindi, a permettere ai Comuni di riconoscere, attraverso l'imposizione di un contributo a carico dei richiedenti, l'onerosità dell'attività svolta dagli uffici dello stato civile per l'istruttoria dei procedimenti *iure sanguinis* e per le ricerche di atti risalenti nel tempo, ivi comprese quelle per motivi di ricerca storica o genealogica;

Rilevato che:

- nel corso degli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative ad eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno fatto registrare valori notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che producono costi diretti ed indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- da una stima sommaria, risulta che annualmente le domande di rilascio di certificazioni desunte da atti di Stato Civile formati da oltre un secolo si aggirano in circa cinquanta;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni sono quantificate in media in circa tre all'anno e l'istruttoria delle stesse, anche per i delicati effetti giuridici conseguenti, richiede una considerevole mole di lavoro;

copia informatica per consultazione

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di avvalersi della facoltà, concessa dai citati commi 636 e 637 dell'art. 1 della legge di bilancio dello Stato per il 2025, di assoggettare a contributo amministrativo le domande di riconoscimento della cittadinanza e le richieste di certificati ed estratti di atti di Stato Civile oggetto della previsione normativa;

Considerato che, in base al disposto dei commi 636 e 637, l'ammontare dei contributi, entro l'importo massimo stabilito dalla legge, è lasciato alla valutazione discrezionale delle amministrazioni comunali;

Ritenuto conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune di Pavullo nel Frignano ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 250,00 (ducentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

Dato atto che:

a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
b) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione e ne condiziona la procedibilità ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
c) il contributo di cui al comma 637 non è un diritto sul certificato o sull'estratto, il cui rilascio è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
d) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
f) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
g) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024, le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
h) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 le richieste di certificati e/o estratti di atti di Stato Civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
i) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2024, pure esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati;

copia informatica per consultazione

Preso atto che la facoltà per i Comuni di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio del Comune ai sensi dell'articolo 172 del T.U.E.L., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

Atteso che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo due appositi capitoli di entrata:

- capitolo di entrata contributo domande di riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 1, comma 636, L. 207/2024) con una previsione annua stimata prudenzialmente, in esito al numero di richieste presentate nel passato esercizio, in Euro 1.200,00;
- capitolo di entrata contributo richieste certificati e estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo (art. 1, comma 637, L. 207/2024) con una previsione annua stimata prudenzialmente, in esito al numero di richieste presentate nel passato esercizio, in Euro 12.000,00;

Visto l'art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, tra l'altro, assegna alla Giunta Comunale tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

per le motivazioni tutte dettagliatamente espresse in narrativa, che integralmente qui si richiamano;

1) di istituire, ai sensi dell'art. 1, commi 636 e 637, della legge n. 207/2024, a decorrere dal 1° aprile 2025, il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come segue:
   - Tipologia: Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555. Importo del contributo: Euro 600,00;
   - Tipologia: Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secondo e relativi a persone diverse dal richiedente **corredate** dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo (nome e cognome) della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto. Importo del contributo: Euro 250,00;
   - Tipologia: Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secondo e relativi a persone diverse dal richiedente **non corredate** dall'identificazione esatta

copia informatica per consultazione

dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo (nome e cognome) della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto. Importo del contributo: Euro 300,00;

2) di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande, ai sensi dell'art. 1, comma 638, della L. 207/2024;

3) di dare atto ancora che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
   - si applica indipendentemente dall'uso per il quale è richiesto il certificato e/o estratto e dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
   - dovrà essere assolto all'atto della presentazione della domanda stessa in quanto lo stesso non si configura quale diritto sul certificato o estratto;
   - in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento non verrà riconosciuto alcun diritto al rimborso;

4) di dare atto infine che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 dell'art. 1 della L. 207/2024 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nei capitoli di entrata che verranno costituiti nella prima variazione di bilancio utile per gli importi stimati come indicati in premessa e che verranno monitorati e conseguentemente aggiornati in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere a garanzia della necessaria continuità amministrativa al fine di consentire la tempestiva applicazione dei contributi amministrativi previsti;

Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

copia informatica per consultazione

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco	Il Segretario Generale
VENTURELLI DAVIDE	TARTAGLIONE ONOFRIO

copia informatica per consultazione

Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
U.O. Anagrafe e Statistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Allegato alla proposta n. 69/2025
Oggetto: ISTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (ART. 1, COMMI 636-638, DELLA LEGGE 30.12.2024, N. 207).

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 22/03/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(SOCI CRISTINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 69/2025
Oggetto: ISTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (ART. 1, COMMI 636-638, DELLA LEGGE 30.12.2024, N. 207).

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 24/03/2025

Sottoscritto dal Direttore
dell'Area Servizi Finanziari
(COVILI FABRIZIO)

copia informatica per consultazione

con firma digitale

copia informatica per consultazione

Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 30 del 27/03/2025

Oggetto: ISTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (ART. 1, COMMI 636-638, DELLA LEGGE 30.12.2024, N. 207).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel Frignano in data 27/03/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Della adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla data di pubblicazione (Art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Pavullo nel Frignano, 27/03/2025

Sottoscritto dal
Il Responsabile della Pubblicazione
(TARTAGLIONE ONOFRIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 30 del 27/03/2025

Oggetto: ISTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (ART. 1, COMMI 636-638, DELLA LEGGE 30.12.2024, N. 207).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/03/2025 .

Pavullo nel Frignano, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta dal Responsabile
(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale

copia informatica per consultazione